

Welfare sanitario assicurativo

Requisiti di accesso anno assicurativo 1° giugno 2026 – 31 maggio 2027

Accordo sindacale

Il giorno 15 maggio 2026 si sono incontrati ASSOLAVORO, FELSA CISL, NIDIL CGIL e UILTEMP UIL, di seguito le Parti,

Premesso che:

- le Parti in data 3 febbraio 2025 hanno sottoscritto un Accordo Sindacale al fine di potenziare la sanità integrativa ed il *welfare* sanitario assicurativo dei lavoratori in somministrazione;
- il CCNL del 21 luglio 2025, all'art. 10, paragrafo Ebitemp, comma 2, lettera h), dispone che:” *Le Parti concordano che le attività dell’ente riguardano (...) misure di sostegno ai lavoratori in malattia, spese sanitarie e servizi di digital health, anche mediante convenzioni con soggetti terzi aventi requisiti di Legge (...).*”;
- le Parti in data 22 dicembre 2025 hanno sottoscritto un Accordo recante “*Adempimenti a carico della bilateralità di settore in materia di welfare sanitario*”.

Tutto ciò premesso, le Parti condividono quanto segue:

1. Platea per l’accesso all’anno assicurativo 1° giugno 2026 – 31 maggio 2027

A decorrere dal 1° giugno 2026, i requisiti per l’accesso al piano di welfare sanitario assicurativo previsto dal CCNL in favore dei lavoratori e delle lavoratrici in somministrazione sono i seguenti:

- a) possesso di un’anzianità lavorativa nel settore della somministrazione pari ad almeno 12 mesi (anche non continuativi) nell’arco dei 30 mesi precedenti la data di maturazione del requisito di anzianità (*dies a quo* “mobile”);
- b) contratto di lavoro attivo alla data del conferimento dell’anagrafica;
- c) durata residua del contratto di cui alla lettera b) pari o superiore a 60 giornate di calendario.

Il requisito di cui alla lettera b) deve sussistere alla data di conferimento nella piattaforma dedicata.

2. Monitoraggio e clausola di salvaguardia

Le Parti concordano di effettuare un monitoraggio della prestazione nel corso del mese di dicembre 2026 e qualora e comunque prima che si verifichi l’eventualità del raggiungimento del *plafond*. Ove ne ricorrano i presupposti, le Parti si impegnano a riesaminare i requisiti di cui al precedente punto 1.

Le prestazioni di welfare sanitario sono erogate nei limiti delle risorse finanziarie definite dalle Parti nell’Accordo “*Risorse della Bilateralità*” del 3 febbraio 2025 e nell’Accordo “*Adempimenti a carico della bilateralità di settore in materia di welfare sanitario*” del 22 dicembre 2025.

Le Parti convengono che il *plafond* massimo di risorse per ciascun anno di vigenza della misura di cui al presente Accordo è pari a € 15 milioni, al raggiungimento dei quali non si procederà al conferimento/caricamento di ulteriori anagrafiche.

3. Compatibilità delle prestazioni erogate da Ebitemp e tutela assicurativa

Le Parti si incontreranno al fine di valutare possibili soluzioni per garantire la alternatività tra le prestazioni erogate da Ebitemp e quelle assicurative.

4. Disposizioni generali

Il presente Accordo sarà trasmesso agli Enti Bilaterali Forma.Temp ed Ebitemp per gli adempimenti di competenza; sarà cura di Ebitemp provvedere alla successiva trasmissione alle compagnie assicurative interessate.

Roma, 15 maggio 2026

ASSOLAVORO

[Handwritten signatures for ASSOLAVORO]

FELSA CISL

[Handwritten signatures for FELSA CISL]

NIDIL CGIL

[Handwritten signatures for NIDIL CGIL]

UILTEMP

[Handwritten signatures for UILTEMP]